

Reg.delib.n. **2514**

Prot. n. 159/C.16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente la riscossione rateale di entrate provinciali.

Il giorno **10 Ottobre 2008** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**LORENZO DELLAI**

Presenti:

ASSESSORI**MARCO BENEDETTI****OLIVA BERASI****OTTORINO BRESSANINI****MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI****FRANCO PANIZZA****GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

MARGHERITA COGO**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento", come modificato dall'articolo 19, comma 5, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, demanda alla Giunta provinciale la fissazione dei criteri e delle

modalità per l'attuazione del disposto normativo, concernente la riscossione rateale di entrate provinciali, nel rispetto del principio di non discriminazione.

La nuova formulazione dell'articolo 51 bis adeguando, nella sostanza, l'ordinamento provinciale alle modificazioni introdotte a livello nazionale nella riscossione rateale dei crediti dello Stato, consente di superare le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-25-Leg di data 8 maggio 2000 e s.m., che stabilisce modalità e criteri per la concessione della rateazione dei crediti della Provincia autonoma di Trento validi fino all'adozione del presente atto deliberativo.

La novella normativa provinciale provvede, anzitutto, ad ampliare, da sessanta a settantadue rate mensili, il periodo massimo di ripartizione del credito, in analogia alla nuova normativa nazionale, prevedendo peraltro la possibilità di elevare ulteriormente tale limite, su istanza del debitore, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, se dall'azione di recupero del credito provinciale può derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese debentrici o in presenza di situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore e che si ritiene opportuno individuare nelle seguenti fattispecie:

- a) in presenza di calamità naturali;
- b) in caso di grave ed accertata crisi di mercato ovvero ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale;
- c) in caso di gravi situazioni familiari o di salute;
- d) in altre situazioni di particolare rilevanza sociale.

Nell'ottica di armonizzare la normativa provinciale a quella nazionale, che trova applicazione nel caso in cui sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., la nuova norma assume inoltre, quale tasso di interesse da applicare per il periodo di dilazione del credito, il tasso previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente fissato nella misura del 4,00 %) anziché il tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa, com'era previsto dalla previgente formulazione del menzionato articolo 51 bis. In relazione a tale obiettivo, si ritiene doveroso adeguare la procedura provinciale alle nuove disposizioni nazionali, con particolare riguardo ai criteri di accesso al beneficio, semplificando la procedura per gli importi di modesta entità, fino a 5.000,00.- euro, ed alla modalità di determinazione del numero delle rate concedibili, introducendo l'utilizzo degli indicatori previsti dalle direttive nazionali.

In considerazione del fatto che i criteri adottati sono mutuati, in forma semplificata e previo adattamento alla normativa provinciale, dalle direttive emanate da Equitalia ai propri uffici, ove necessario detti documenti potranno costituire elementi utili alla migliore applicazione della disciplina delineata.

Ciò premesso, si sottopongono all'approvazione dell'organo deliberante i criteri e le modalità per la concessione della rateazione dei crediti della Provincia autonoma di Trento, come riportati nell'unità scheda, denominata "Allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- visto l'articolo 19, comma 5, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- vista la vigente normativa statale in materia e, in particolare, gli articoli 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- visti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente la riscossione rateale dei crediti provinciali, stabilendo che la concessione della rateazione dei crediti della Provincia Autonoma di Trento è sottoposta alle disposizioni riportate nella scheda denominata "Allegato A", che viene allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1) si applicano ai procedimenti di concessione della rateazione dei crediti provinciali iniziati successivamente alla data di adozione di questa deliberazione ed ai procedimenti in corso alla medesima data per i quali non risulti adottato il provvedimento dirigenziale di concessione dell'agevolazione di pagamento.

AM - MAT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2008-S016-00159

Allegato parte integrante
Allegato A

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE DEI CREDITI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, A SENSI DELL'ARTICOLO 51 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 SETTEMBRE 1979, N. 7

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni che seguono stabiliscono le modalità ed i criteri per la concessione della rateazione del pagamento dei crediti provinciali.

Art. 2

Disposizioni comuni

1. Ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., la dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata in numero 72 rate mensili.
2. Il limite di ripartizione del pagamento richiamato al punto 1 può essere elevato fino ad un massimo di 120 rate mensili, su istanza del debitore, qualora dall'azione di recupero del credito provinciale possa derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese debitorie, o in presenza di altre situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore quali:
 - a) calamità naturali;
 - b) grave ed accertata crisi di mercato, ovvero ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale;
 - c) gravi situazioni familiari o di salute;
 - d) altre particolari situazioni di rilevanza sociale.
3. Ai fini della valutazione delle fattispecie riguardanti il pregiudizio ai livelli occupazionali, considerata la molteplicità degli aspetti da considerare, la verifica della sussistenza dei presupposti di legge compete alla struttura competente per il settore economico interessato, che dovrà valutare la richiesta del debitore, tesa a dimostrare il potenziale pregiudizio, sulla base degli elementi a disposizione concernenti sia l'andamento dell'intero settore sia la particolare situazione del soggetto richiedente. Tale valutazione non si ritiene necessaria, qualora l'Indice Alfa, determinato come disposto nell'articolo 8, punto 3, dovesse essere superiore a 6, in quanto in tal caso si ritiene dimostrata la sussistenza di un potenziale pregiudizio per il proseguo dell'attività aziendale, con conseguenti ripercussioni sui livelli occupazionali.
4. Ciascuna delle ulteriori condizioni elencate dalla lettera a) alla lettera d) al precedente punto 2 dovrà essere debitamente documentata ai fini della valutazione, da parte della struttura competente, della sussistenza dei requisiti per l'estensione a 120 rate. In particolare, si ritiene che sussistano le predette condizioni nei seguenti casi:
 - per la fattispecie di cui alla lettera a) il soggetto ha subito un danno all'abitazione principale ovvero ai locali dell'impresa, in connessione al verificarsi di calamità naturali, per un valore superiore al 20 % del debito da rateizzare;
 - per la fattispecie di cui alla lettera b), in relazione alla situazione temporanea del mercato o specifica dell'impresa, questa gode dei benefici della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - per la fattispecie di cui alla lettera c) il nucleo familiare del soggetto richiedente beneficia di provvidenze pubbliche nel settore assistenziale o sanitario per la cui concessione è stata valutata la condizione economica attraverso ISEE o ICEF.

Resta comunque ferma la facoltà per la Giunta provinciale, nei casi non ricompresi nei punti precedenti, di concedere comunque con propria deliberazione l'estensione della rateazione a 120 rate con proprio provvedimento motivato qualora sussistano elementi meritevoli di tutela.

5. La scadenza delle rate è fissata l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad euro 52,00.-.
7. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione qualora ometta di effettuare il pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. In tale caso, il credito residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non può più essere rateizzato.

Art. 3 *Procedura*

1. La richiesta di rateazione deve essere presentata al Servizio competente in materia di entrate con istanza motivata, prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva. Nell'istanza devono essere evidenziate le ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà che impediscono di onorare il debito in unica soluzione.
2. Nel caso in cui sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., la rateazione del pagamento viene concessa con le modalità di cui all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come previsto dall'art. 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Per i crediti di natura non tributaria di importo superiore a cinquemila euro il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato al parere positivo del Servizio competente per materia che potrà consultare a tal fine, ove esistente, l'apposito Comitato di settore; nel parere potrà essere prevista la presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, nel rispetto delle vigenti direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Decorso 30 giorni dalla data di richiesta del parere, si considera acquisito l'assenso all'istanza di rateazione, per un numero di rate come determinato negli articoli 7, punto 4, e 8, punto 7, o, se inferiore, nel numero richiesto dal debitore, senza ulteriori gravami.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di rateazione è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
5. Nel caso in cui la domanda o la documentazione presentata risultino incomplete, deve essere richiesta l'integrazione degli elementi mancanti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, stabilendo un termine per la presentazione degli stessi non superiore a 30 giorni decorrenti dal giorno della notifica della richiesta.

Art. 4

Soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti concernenti la rateazione dei crediti

1. Salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo, il Dirigente del Servizio competente in materia di entrate è competente all'adozione degli atti concernenti la concessione della rateazione del pagamento dei crediti provinciali. Al fine di agevolare i debitori, il Servizio competente in materia di entrate predispone i modelli fac-simile di richiesta di rateazione, mettendoli a disposizione, in forma elettronica, sul portale della Provincia.
2. Nelle fattispecie previste al punto 2 dell'articolo 2, al punto 3 dell'articolo 7 ed al punto 6 dell'articolo 8 sull'istanza del debitore si esprime la Giunta provinciale.

Art. 5
Interessi

1. Qualora il debito sia giunto a scadenza prima della presentazione della richiesta di rateazione, dalla data di scadenza del termine di pagamento fino al giorno antecedente quello di presentazione della domanda di rateazione si applicano gli interessi per ritardato pagamento determinati, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, in misura pari al saggio legale. Dal giorno della presentazione dell'istanza fino allo scadere della prima rata sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso previsto dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 (attualmente fissato nella misura del 4 %).
2. Il piano di ammortamento della rateazione è determinato sulla base di un interesse a tasso fisso in misura pari a quello previsto dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, con rata costante ed anticipata.
3. Gli interessi di cui ai punti 1 e 2 sono calcolati sulla base di un tasso annuo semplice, con riferimento all'anno civile.

Art. 6
Definizione del piano di ammortamento - rateazione di importi fino a 5.000,00.- euro

1. Per semplificare le procedure di ammissione al beneficio della rateazione, qualora la richiesta riguardi importi di modesta entità, quantificati nella misura di 5.000,00.- euro fino alla data dell'istanza stessa, la dilazione è concessa a semplice richiesta motivata di parte, senza la presentazione di alcuna documentazione, nel seguente numero di rate:
 - importi fino a 1.000,00.- euro: 18 rate;
 - importi da 1.001,00.- a 2.000,00.-: 36 rate;
 - importi da 2.001,00.- a 3.500,00.-: 60 rate;
 - importi da 3.501,00.- a 5.000,00.-: 72 rate.
2. Il numero di rate sopra individuato sarà, comunque accordato tenendo conto dell'importo minimo della rata fissato in 52,00.- euro e fatta salva la facoltà del debitore di chiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Art. 7
Definizione del piano di ammortamento - rateazione di importi superiori a 5.000,00.- euro per persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

1. Al fine di valutare l'effettiva impossibilità di pagare in unica soluzione è necessario tener conto delle disponibilità liquide o facilmente liquidabili dal debitore, attestate in questa fattispecie dalla presentazione di idonea documentazione, rilasciata da banche o altri intermediari finanziari, concernente il patrimonio mobiliare al 31 dicembre dell'anno antecedente la richiesta di rateazione. Sono comunque esclusi dalla valutazione i patrimoni accumulati su fondi pensione chiusi o aperti.
2. La sussistenza della condizione prevista al punto 1 è verificata nei casi in cui il debito ammonti ad un importo superiore al 20 % del patrimonio mobiliare del debitore.
3. Qualora non sia verificato il presupposto di cui al punto 2, il debitore potrà comunque fare richiesta di accesso al beneficio della rateazione facendo valere particolari condizioni che giustificano la presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Su tale istanza si esprime la Giunta provinciale.
4. Qualora sia verificato il presupposto di cui al punto 2, salva diversa indicazione del competente Servizio nel parere di cui all'articolo 3, punto 3, il numero di rate da concedere è determinato in relazione all'entità del debito ed alle condizioni di reddito del debitore per il valore pari alla media

- tra il numero minimo ed il numero massimo dei livelli indicati nella tabella richiamata al punto 6. Rimane comunque salva la possibilità per il debitore di richiedere un numero inferiore di rate.
5. Nel determinare lo scaglione di riferimento per la quantificazione del numero di rate, si deve altresì tener conto della situazione familiare del debitore (numero di figli o familiari a carico), degli eventuali impegni finanziari già assunti dallo stesso (rate dovute per estinzione mutui, spese per affitto locali, spese mediche, spese per assistenza sanitaria, spese scolastiche, ecc.), nonché di ogni altra situazione soggettiva che influisca sulla sua condizione economica. In tali casi, lo scaglione di riferimento può essere determinato in uno o più livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alla condizione economica dichiarata.
 6. In calce alle presenti disposizioni è riportata la tabella per la determinazione del numero di rate in relazione all'ammontare del debito ed alla condizione economica dichiarata relativa alle persone fisiche o ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati.
 7. Gli importi indicati in tale tabella, calcolati tenendo conto del tasso previsto dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, attualmente pari al tasso del 4 %, possono essere rideterminati con atto del Dirigente del Servizio competente in materia di entrate, nel caso di variazioni del medesimo tasso di interesse superiori al punto percentuale, al fine di garantire un equo trattamento a tutti i debitori.

Art. 8

Definizione del piano di ammortamento - rateazione di importi superiori a 5.000,00.- euro per persone giuridiche, società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria

1. Per questi soggetti la determinazione della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà al pagamento in unica soluzione avviene valutando la capacità dei soggetti di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone. A tal fine si utilizza l'Indice di Liquidità calcolato, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio disponibile, come segue:
$$\text{(liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti}$$
2. Qualora tale indice sia uguale o maggiore ad 1 è manifesta l'assenza di temporanee difficoltà e ciò comporta il mancato accoglimento della richiesta di rateazione.
3. Qualora tale indice sia inferiore ad 1, si dovrà verificare se i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero comunque consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell'obbligazione, valutando un secondo indice, l'Indice Alfa, pari a:
$$\text{(debito complessivo / valore della produzione) x 100}$$
4. Se il valore dell'Indice Alfa è inferiore ad 1 la situazione finanziaria non risponde al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e ciò comporta il mancato accoglimento della richiesta di rateazione.
5. Se il valore dell'Indice Alfa è superiore ad 1, l'obiettiva difficoltà sussiste in misura crescente al crescere dello stesso valore, in proporzione al quale viene graduato il numero massimo di rate concedibili, secondo le seguenti modalità:
 - Indice Alfa compreso tra 1 e 2: massimo 18 rate;
 - Indice Alfa compreso tra 2 e 4: massimo 36 rate;
 - Indice Alfa superiore a 4: massimo 72 rate.
6. Nei casi di mancata concessione della dilazione, il debitore potrà comunque fare richiesta di accesso al beneficio della rateazione subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in modo significativo sull'attività svolta e che, per loro natura o per le caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione negli indici sopra utilizzati. Sulla valutazione di tali eventi si esprime la Giunta provinciale.
7. Qualora siano verificati i presupposti di cui ai punti 3 e 5, salva diversa indicazione del competente Servizio nel parere di cui all'articolo 3, punto 3, il numero di rate da concedere è determinato nel

numero massimo. Rimane comunque salva la possibilità per il debitore di richiedere un numero inferiore di rate.

Art. 9

Variazioni al piano di ammortamento

1. E' facoltà della Provincia disporre la compensazione tra il debito residuo della rateazione e gli eventuali pagamenti che la Provincia stessa debba eseguire a favore del soggetto beneficiario della dilazione in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, tramite regolazione contabile con emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. In tal caso, qualora necessario, si provvede alla modifica del piano di ammortamento ed alla rideterminazione della rata mensile.

Art. 10

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

1. Le disposizioni dettate con la presente si applicano esclusivamente ai procedimenti di concessione della rateazione dei crediti provinciali iniziati successivamente alla data di adozione di questa deliberazione ed ai procedimenti in corso alla medesima data per i quali non risulti adottato il provvedimento dirigenziale di concessione dell'agevolazione di pagamento.

Tabella per la determinazione del numero delle rate relativamente a persone fisiche o a titolari di ditte individuali in regimi di fiscali semplificati, aventi un debito di importo superiore a 5.000,00.- euro ed al 20 % del proprio patrimonio mobiliare. Il numero di rate maggiore indica il numero massimo di rate concedibili, mentre quello minore indica il numero minimo delle stesse. L'importo delle rate è riportato in via puramente indicativa, essendo stato calcolato applicando il tasso attualmente in vigore, pari al 4 %.

Condizioni di reddito	Debito		
	5.000,00 -10.000,00 Euro	10.000,00 – 15.000,00 Euro	15.000,00 – 20.000,00 Euro
0 - 10.000,00 Euro	72 rate 77,95 155,92 - 18 rate 285,65 571,36	72 rate 155,92 233,89 - 24 rate 432,77 649,17	72 rate 233,89 311,85 - 30 rate 524,47 699,30
10.000,00 - 20.000,00 Euro	66 rate 84,23 168,47 - 15 rate 341,09 682,24	72 rate 155,92 233,89 - 18 rate 571,36 857,06	72 rate 233,89 311,85 - 24 rate 649,17 865,57
20.000,00 - 30.000,00 Euro	54 rate 100,98 201,97 - 12 rate 424,25 848,59	60 rate 183,54 275,32 - 15 rate 682,24 1.023,40	60 rate 275,32 367,09 - 18 rate 857,06 1.142,76
> 30.000,00 Euro	36 rate 147,10 294,23 - 0 rate	42 rate 254,68 382,02 - 0 rate	48 rate 337,54 450,06 - 0 rate

Condizioni di reddito	Debito		
	20.000,00 – 25.000,00 Euro	25.000,00 – 40.000,00 Euro	40.000,00 – 50.000,00 Euro
0 - 10.000,00 Euro	72 rate 311,85 389,82 - 36 rate 588,49 735,62	72 rate 389,82 623,72 - 42 rate 636,72 1.018,77	72 rate 623,72 779,65 - 48 rate 900,14 1.125,18
10.000,00 - 20.000,00 Euro	72 rate 311,85 389,82 - 30 rate 699,30 874,14	72 rate 389,82 623,72 - 36 rate 735,62 1.177,01	72 rate 623,72 779,65 - 42 rate 1.018,77 1.273,47
20.000,00 - 30.000,00 Euro	66 rate 336,95 421,19 - 24 rate 865,57 1.081,98	66 rate 421,19 673,92 - 28 rate 933,51 1.493,64	72 rate 623,72 779,65 - 32 rate 1.315,52 1.644,40
> 30.000,00 Euro	54 rate 403,95 504,95 - 0 rate	60 rate 458,87 734,20 - 0 rate	66 rate 673,92 842,40 - 0 rate

Condizioni di reddito	Debito
	> 50.000,00 Euro
0 - 10.000,00 Euro	72 rate 779,65 ...
10.000,00 - 20.000,00 Euro	72 rate 779,65 ... - 48 rate 1.125,18 ...
20.000,00 - 30.000,00 Euro	72 rate 779,65 ... - 36 rate 1.471,27 ...
> 30.000,00 Euro	72 rate 779,65 ... - 0 rate